

Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi

Allegato alla delib. CC n. 27 del 28/04/2009

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG)

ART.1 = FINALITA

La finalità del presente regolamento è quella di intervenire a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in cassa integrazione, attraverso la concessione di agevolazioni tariffarie continuative legate al crearsi ed al permanere di tali situazioni.

ART. 2 = BENEFICIARI


Beneficiarie del presente regolamento sono le famiglie di lavoratori, residenti nel Comune di Sant'Angelo in Vado, cittadini italiani, che si trovano, nelle seguenti condizioni:

- a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento o dimissioni per giusta causa (vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003);
- b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione).
- c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno due mesi e/o interessati da una riduzione dell'orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

ART.3 = AGEVOLAZIONI

I lavoratori che si trovano nelle situazioni sopra riportate e che utilizzano, loro stessi o un altro componente del nucleo familiare, uno dei seguenti servizi erogati dal Comune (Nido d'infanzia, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio di assistenza domiciliare), possono chiedere una temporanea esenzione o una riduzione delle rette dei relativi servizi tenendo conto della mutata situazione reddituale e secondo le modalità di seguito riportate.

- Lavoratori con un ISEE atualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, pari o inferiore a 3.000 euro: **esenzione dal pagamento**;
- Lavoratori con un ISEE atualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, compreso tra 3.001 e 5.000 euro: **riduzione del 70% della tariffa**;



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi

- Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, compreso tra 5.001 e 7.000 euro: **riduzione del 50% della tariffa;**
- Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, compreso tra 7.001 e 9.000 euro: **riduzione del 30% della tariffa.**

ART. 4 = MODALITÀ DI ATTUALIZZAZIONE DELL'ISEE

Il ricalcolo delle tariffe in vigore va effettuato in base all'ISEE corrente (che dovrà essere prodotto e consegnato dal lavoratore al Comune), depurato di quote del reddito del lavoratore, così come convenzionalmente determinate, nei limiti sottoindicati:

Percentuale di riduzione

Disoccupazione :	Senza indennità	100 %
	Disoccupazione ordinaria	60 %
	Indennità di mobilità	40 %
Sospensione:	Sett. Artigiani/comm. con ente bilaterale	50 %
	Sett. Artigiani/comm senza ente bilaterale	60 %
	CIG zero ore	35 %
	CIG parziale e contratti di solidarietà	25 %
	CIGS	40 %
	Riduzione dell'orario individuale	50 %
	Senza indennità	100 %


Il ricalcolo avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio e comunque in data non anteriore al 1 aprile 2009 sulla base delle tariffe in vigore.

ART. 5 = FAMIGLIE MONOREDDITO

Per le famiglie monoreddito, il licenziamento, o il mancato rinnovo del contratto a termine dell'unico lavoratore comporta l'esenzione totale delle tariffe di tutti i servizi comunali oggetto del presente provvedimento salvo il ripristino della situazione originaria.

ART.6 = PERDITA DEL REQUISITO ESSENZIALE

Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati ed il ripristino per almeno quattro settimane continuative della situazione lavorativa per i lavoratori interessati da sospensione o



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi

riduzione di orario, analoghe a quelle che hanno dato origine alla richiesta di ricalcolo delle tariffe, devono essere comunicate al Comune di Sant'Angelo in Vado da parte dei beneficiari, entro 20 giorni dal loro verificarsi a mezzo di raccomandata a.r. o tramite consegna al Servizio Tributi e producono, a decorrere dal mese in cui si sono verificate, la immediata sospensione del beneficio concesso e conseguente ripristino delle tariffe precedentemente applicate.

L'eventuale mancata comunicazione di cui ai punti precedenti comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all'illecita fruizione di agevolazioni non dovute.

ART. 7 = NORME FINALI

Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento resteranno in vigore, in forma sperimentale, fino al 31 agosto 2009 e potranno essere prorogate previa verifica delle condizioni occupazionali del territorio e finanziarie dell'amministrazione.

ART. 8 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene affisso all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e pubblicato nel sito web del comune, nella raccolta dei regolamenti;

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.